

### LINEE GUIDA ANTITRUST

1. ASLA, nel promuovere il dialogo e la condivisione di idee tra studi legali associati, si impegna a garantire i più elevati standard di rispetto delle regole di concorrenza.
2. ASLA ha istituito al proprio interno un comitato di esperti nella materia antitrust, al fine di contribuire a garantire la continua compatibilità dell'organizzazione e delle attività associative con le regole di concorrenza. In particolare, il comitato potrà intervenire con l'elaborazione di linee guida e orientamenti su tematiche generali o condotte specifiche, tese a rafforzare ulteriormente la conoscenza della normativa antitrust e la prevenzione del rischio di violazioni antitrust nel contesto associativo.
3. I maggiori rischi di violazione delle norme europee e nazionali di concorrenza – e, in particolare dell'art. 101 del TFUE e dell'art. 2 della legge 287/90 sul divieto di intese restrittive della concorrenza – si possono riscontrare nel contesto *(i)* dell'adozione di delibere, circolari e/o raccomandazioni associative, nella misura in cui possano avere un oggetto o un effetto anticoncorrenziale, *(ii)* di riunioni associative, sia in ambito Assembleare o del Comitato Esecutivo sia nell'ambito dei Gruppi di Lavoro, qualora avvengano scambi, anche accidentali, di informazioni che possono essere ritenute commercialmente sensibili per la concorrenza e/o *(iii)* dell'eventuale elaborazione di statistiche o studi di mercato, qualora vengano diffuse informazioni che possono essere ritenute commercialmente sensibili per la concorrenza. Sono commercialmente sensibili sotto il profilo concorrenziale tutte le informazioni idonee a ridurre l'incertezza sulla condotta competitiva dei concorrenti, indipendentemente da se e come tali informazioni siano effettivamente utilizzate.
4. In linea di principio sono da considerarsi informazioni commercialmente sensibili quelle riguardanti:
  - a) le tariffe e le condizioni economiche applicate ai clienti;
  - b) i compensi e le condizioni economiche applicate ai collaboratori, dipendenti o associati;
  - c) la struttura interna dei costi della propria attività o il loro ammontare;
  - d) le liste di clienti e fornitori;
  - e) ogni informazione relativa a strategie commerciali e/o piani di sviluppo e ogni altro dato rilevante sotto il profilo competitivo.
5. Ogni scambio di informazioni commercialmente sensibili deve essere evitato in quanto pone un rischio serio di violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza.
6. Informazioni commercialmente sensibili non devono pertanto essere scambiate in sede associativa o per il tramite dell'Associazione. È necessario adottare a tal fine tutti gli opportuni accorgimenti, ad esempio assicurandosi che le informazioni siano sufficientemente aggregate (così che non sia possibile in alcun modo risalire alle informazioni riguardanti singoli studi o professionisti) e coinvolgendo uno o più soggetti professionali terzi (rispetto tanto all'Associazione quanto agli studi associati e ai singoli professionisti) che forniscano idonee garanzie di affidabilità e riservatezza. È inoltre necessario che le informazioni siano oggettivamente funzionali a migliorare l'efficienza e la

qualità dei servizi offerti dagli associati in generale, e/o ad assicurare un più elevato standard di correttezza ed etica professionale nonché deontologica.

7. È altresì necessario, ai fini del rispetto delle migliori pratiche di *compliance* antitrust, che ogni riunione associativa (sia in ambito Assembleare o del Comitato Esecutivo sia nell'ambito dei Gruppi di Lavoro) (i) sia preceduta dalla redazione di un ordine del giorno con specifiche avvertenze in merito alle informazioni che non possono in alcun modo essere diffuse e scambiate, e (ii) sia accompagnata dalla redazione di un verbale che riporti i contenuti della discussione.
8. Inoltre, prima di partecipare e/o aderire ad altre associazioni o federazioni, ASLA si assicura che queste abbiano adottato *best practice*, orientamenti o linee guida volti a minimizzare il rischio di violazioni della normativa antitrust in linea con le presenti Linee Guida Antitrust.
9. La definizione di *best practice*, orientamenti o linee guida finalizzati a minimizzare i rischi di violazione della normativa antitrust rappresenta uno strumento utile per stabilire standard che, se rispettati, possano prevenire eventuali violazioni delle regole di concorrenza. Tuttavia, tali strumenti non possono in alcun modo costituire confini rigidi tra pratiche lecite e illecite. Pertanto, non sono da ritenersi sufficienti a garantire di per sé la liceità di una pratica specifica, rendendo sempre necessaria un'analisi e una valutazione caso per caso delle singole situazioni per verificarne l'effettiva compatibilità con le regole di concorrenza.
10. Infine, è necessario che l'Associazione, gli studi associati e i singoli professionisti rispettino le predette raccomandazioni e buone regole di *compliance*.